

**Comune di Vische**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Parere del Revisore**

Verbale n. 14/2024 del 12 dicembre 2024

sulla proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto: Individuazione e definizione tetto di spesa per il lavoro flessibile per l'anno 2024.

Il sottoscritto Franco dott. Giovanni, Revisore del Comune di Vische, nominato in data 19/03/2023 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19.03.2024,

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 12.12.2024 relativa alla "Individuazione e definizione tetto di spesa per il lavoro flessibile per l'anno 2024"

PREMESSO che il Comune di Vische ha la necessità di individuare e definire il tetto di spesa per il lavoro flessibile per l'anno 2024 per procedere ad assunzioni per la spesa strettamente necessaria alla copertura dell'Area Vigilanza con una prevista spesa di € 16.184,25;

**CONSIDERATO**

- Che l'art. 39, L. n. 449/1997, stabilisce, al comma 1, che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e, al comma 19, che gli Enti locali finalizzano i propri ordinamenti alla riduzione programmata delle spese di personale;

-l'art. 19, comma 8, L. n. 448/2001, attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali il compito di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 L. n. 449/1997, da intendersi, in combinato disposto con l'art. 1, comma 557 quater, L. n. 296/2006, quale contenimento della spesa con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

- che il Comune di Vische ha sostenuto una spesa per lavoro flessibile nell'anno 2009 pari ad € 15.335,80;

- che il limite della spesa per assunzioni con contratto di lavoro flessibile non deve superare l'importo dell'anno 2009 come previsto dall'art. 9, co. 28 del D.L. 78/2010, dalla circolare 5/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla deliberazione 13/2015 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie;

*RICHIAMATA la deliberazione n. 15/2018 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie "“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'Ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del*

*tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n.165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”;*

RILEVATO che la Giunta Comunale ha individuato, per far fronte alle esigenze per l'anno 2024, un parametro di riferimento pari ad € 16.184,25;

Verificato che detto importo trova capienza nel bilancio di previsione 2024;

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato il mantenimento degli equilibri del bilancio di previsione 2024-2027 ex art. 193 del D.lgs. 267/2000

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sull'individuazione e definizione del tetto di spesa per il lavoro flessibile per l'anno 2024, pari ad Euro 16.184,25, in quanto la spesa succitata è necessaria per far fronte ai servizi essenziali per l'Ente e sono rispettati i presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del D.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento.

Il Revisore

